

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1609

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TREDESE, ARCHIUTTI, FALCIER,
MAINARDI, DE RIGO, PASINATO e ALBERTI CASELLATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2002

—————

Delega al Governo per la revisione del riparto degli oneri a
garanzia del sistema di tutela delle lavoratrici madri e dei
lavoratori padri dipendenti da pubbliche amministrazioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia e in Europa, abbiamo assistito ad una progressiva evoluzione della famiglia e del ruolo che essa svolge all'interno della società.

La struttura tradizionale della famiglia ed i ruoli che tradizionalmente svolgono al suo interno i componenti del nucleo familiare hanno subito profonde modificazioni soprattutto in seguito all'entrata nel mondo del lavoro della donna e all'incremento dell'attività lavorativa femminile negli ultimi anni.

Tale situazione di fatto determina per la donna e di conseguenza per la famiglia sacrifici sempre maggiori.

La problematica fortemente sentita in ambito comunitario è stata ribadita anche in un atto fondamentale, «la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori», il cui progetto è stato deliberato dal Consiglio europeo nel 1989 e alla quale hanno aderito in occasione del vertice di Strasburgo nel dicembre dello stesso anno, undici Stati membri; tale Carta ribadisce la necessità di sviluppare tutte quelle misure che consentano alle donne e agli uomini di meglio conciliare i loro obblighi professionali e familiari. Anche l'Italia dunque, in ossequio al principio ribadito dalla Costituzione della solidarietà familiare, si è uniformata alle mutate esi-

genze in tema di famiglia, prevedendo forme di tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri.

Il presente disegno di legge si inserisce in tale ambito di tutela, attraverso una delega al Governo al fine di integrare la normativa vigente in merito agli oneri a garanzia del sistema di tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, dipendenti da pubbliche amministrazioni.

La delega dovrà essere esercitata tenendo conto di alcuni principi e criteri direttivi ovvero evitare contraccolpi economici alle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo agli enti pubblici di piccole dimensioni, legati alla corresponsione dei trattamenti economici e degli altri oneri connessi con il sistema di tutela dei lavoratori anzidetti e porre a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la totalità degli oneri legati al sistema di tutela con corrispondente aumento della contribuzione previdenziale a carico degli enti pubblici iscritti al predetto istituto.

Si segnala che dall'attuazione del presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive della normativa concernente il riparto degli oneri a garanzia del sistema di tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri dipendenti da pubbliche amministrazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive della normativa concernente il riparto degli oneri a garanzia del sistema di tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri dipendenti da pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 dovrà essere informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) porre a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la totalità degli oneri legati al sistema di tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri dipendenti da pubbliche amministrazioni;

b) aumentare la contribuzione previdenziale a carico degli enti pubblici iscritti all'INPDAP in misura corrispondente all'aumento degli oneri a carico del predetto istituto.

Art. 3.

(Disposizioni integrative e correttive)

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui all'articolo 1, con le medesime procedure ivi previste, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'articolo 2.